

Guida complementare

Doveri per i periti previsti dalla legge e condizioni generali di contratto

Numero di identificazione: ZL003_00_001

Versione: 2.2

Valido dal: 30.05.2023

Indice

Guida complementare	1
1 Termini e definizioni, abbreviazioni	3
2 Introduzione	3
2.1 Basi giuridiche	3
3 Obiettivo	3
4 Campo di applicazione	3
5 Descrizione	4
5.1 Doveri dei periti	4
5.1.1 Obbligo del segreto	4
5.1.1.1 Ordinanza sul personale	4
5.1.1.2 Codice penale	4
5.1.2 Obbligo di ricusazione	5
5.1.2.1 Ordinanza sul personale	5
5.1.2.2 Codice penale	5
5.1.3 Imparzialità	5
5.1.3.1 Procedura civile federale	5
5.1.3.2 Codice penale	6
5.2 Diritti delle parti	6
5.3 Parti integranti del contratto	6
5.4 Compenso	6
5.5 Disposizione finale	7

1 Termini e definizioni, abbreviazioni

CP	Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (RS 311.0)
LATer	Legge federale del 15 dicembre 2000 sui medicinali e i dispositivi medici (Legge sugli agenti terapeutici, LATer; RS 812.21)
Ordinanza sul personale	Ordinanza dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici del 4 maggio 2018 sul suo personale (ordinanza sul personale di Swissmedic RS 812.215.4)
PA	Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (RS 172.021)
PC	Legge di procedura civile federale del 4 dicembre 1947 (RS 273)

2 Introduzione

2.1 Basi giuridiche

CP	<p>Art. 307 (Falsa testimonianza, falsa perizia, falsa traduzione od interpretazione)</p> <p>Art. 309 (Cause amministrative e procedura davanti a tribunali internazionali)</p> <p>Art. 320 (violazione del segreto d'ufficio)</p> <p>Art. 322^{quater} (Corruzione passiva)</p> <p>Art. 322^{sexies} (Accettazione di vantaggi)</p>
LATer	Art. 68 cpv. 5 (Istituzione di commissioni e nomina di periti)
Ordinanza sul personale	<p>Art. 1 cpv. 1 e 3 (Campo di applicazione)</p> <p>Art. 45 (Segreto professionale, di affari e d'ufficio)</p> <p>Art. 48 (Ricusazione)</p>
PA	<p>Art. 10 (Ricusazione)</p> <p>Art. 12, lett. e (Impiego di perizie)</p> <p>Art. 19 (Disposizioni complete)</p>
PC	<p>Art. 37 (Scelta dei mezzi di prova da parte del giudice)</p> <p>Art. 39 – 41 (Prove)</p> <p>Art. 43 – 61 (altre disposizioni)</p> <p>Art. 59 (Doveri)</p>

3 Obiettivo

Per l'assegnazione di una perizia esterna, per i periti esterni vigono i seguenti doveri previsti dalla legge e le condizioni generali di contratto.

4 Campo di applicazione

L'istruzione di lavoro vale per tutti i periti esterni di Swissmedic.

5 Descrizione

5.1 Doveri dei periti

Con la sua firma il mandatario conferma di aver preso atto dei seguenti doveri per i periti previsti dalla legge e di osservarli nell'ambito del suo lavoro per il committente:

5.1.1 Obbligo del segreto

5.1.1.1 Ordinanza sul personale

Art. 1 Campo di applicazione

¹ La presente ordinanza si applica ai collaboratori dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Swissmedic).

² Per le persone incaricate da Swissmedic, in particolare per gli esperti, si applicano per analogia le disposizioni della Sezione 8 della presente ordinanza.

Art. 45 Segreto professionale, di affari e d'ufficio

¹ I collaboratori sono tenuti a mantenere il più stretto riserbo su questioni professionali o di affari che, per loro natura o in virtù di disposizioni particolari o legali, devono restare segrete. Tale obbligo permane anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

² Su tali affari i collaboratori possono deporre come testimoni, parti o periti giudiziari, solo previa autorizzazione da parte del Consiglio dell'Istituto per i membri della direzione e da parte del direttore per tutti gli altri collaboratori. L'autorizzazione non è necessaria se le dichiarazioni si riferiscono a fatti soggetti all'obbligo di denuncia o di segnalazione ai sensi dell'articolo 302 del codice di procedura penale o ai sensi dell'articolo 75a capoverso 1 o 2 LATer.

³ L'autorizzazione può essere negata soltanto per interessi pubblici o privati preponderanti.

Questi obblighi di segretezza sussistono già prima della stipulazione del contratto e anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale. In questo contesto, il mandatario prende atto delle seguenti disposizioni di diritto penale:

5.1.1.2 Codice penale

Art. 320 Violazione del segreto d'ufficio

1. Chiunque rivela un segreto, che gli è confidato nella sua qualità di membro di una autorità o di funzionario o di cui ha notizia per la sua carica o funzione, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

La rivelazione del segreto è punibile anche dopo la cessazione della carica o della funzione.

2. La rivelazione fatta col consenso scritto dell'autorità superiore non è punibile.

5.1.2 Obbligo di ricusazione

5.1.2.1 Ordinanza sul personale

Art. 48 Ricusazione

¹ I collaboratori che devono prendere o preparare una decisione, si ricusano se:

- a. hanno un interesse personale diretto all'affare trattato;
- b. i loro coniugi o partner registrati esercitano un'attività dirigenziale o di sorveglianza nei confronti di una parte direttamente interessata dalla decisione;
- c. hanno svolto attività in favore di una parte direttamente interessata dalla decisione nell'affare in questione;
- d. potrebbero essere prevenuti nell'affare trattato per altri motivi.

² I collaboratori che hanno l'obbligo di ricusarsi sono tenuti a indicare di propria iniziativa le proprie relazioni d'interesse. In tal caso rimettono la pratica al proprio diretto superiore.

Compilando il modulo di *Public Declaration of Interests* allegato al presente contratto, il mandatario comunica al committente eventuali relazioni d'interesse che potrebbero influire sulla sua idoneità di perito nel caso in questione. Se il mandatario ha accettato il mandato per una perizia, deve comunicare immediatamente al committente durante il rapporto contrattuale in corso tutte le circostanze che potrebbero compromettere una perizia indipendente o dare l'impressione di parzialità.

In questo contesto, il mandatario prende atto delle seguenti disposizioni di diritto penale:

5.1.2.2 Codice penale

Art. 322^{quater} Corruzione passiva

Chiunque, in qualità di membro di un'autorità giudiziaria o di un'altra autorità, di funzionario, di perito, traduttore o interprete delegato dall'autorità o di arbitro, domanda, si fa promettere o accetta un indebito vantaggio, per sé o per terzi, per commettere un atto o un'omissione in relazione con la sua attività ufficiale e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

Art. 322^{sexies} Accettazione di vantaggi

Chiunque, in qualità di membro di un'autorità giudiziaria o di un'altra autorità, di funzionario, di perito, traduttore o interprete delegato dall'autorità o di arbitro, domanda, si fa promettere o accetta un indebito vantaggio, per sé o per terzi, in considerazione dell'espletamento della sua attività ufficiale, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

5.1.3 Imparzialità

5.1.3.1 Procedura civile federale

Art. 59 Doveri

¹ Il perito deve prestare la sua opera secondo scienza e coscienza e con perfetta imparzialità. Egli è avvertito di questo dovere al momento della sua nomina.

² Il perito che adempie con negligenza il proprio ufficio è punibile con una multa disciplinare conformemente all'articolo 33 capoverso 1 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005.

In questo contesto, il mandatario prende atto delle seguenti disposizioni di diritto penale:

5.1.3.2 Codice penale

Art. 307 Falsa testimonianza, falsa perizia, falsa traduzione od interpretazione

¹ Chiunque come testimone, perito, traduttore od interprete in un procedimento giudiziario, fa sui fatti della causa una falsa deposizione, una falsa constatazione o fornisce una falsa perizia o traduce falsamente, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

² Se la dichiarazione, la constatazione, la perizia o la traduzione sono confermate da un giuramento o da un voto manuale, la pena è la reclusione fino a cinque anni o una multa non inferiore a 180 tariffe giornaliere.

³ Se la falsità concerne fatti non influenti sulla decisione del giudice, la pena è una pena pecuniaria fino a 180 tariffe giornaliere.

Art. 309 Cause amministrative e procedura davanti a tribunali internazionali

Gli articoli 306–308 si applicano anche:

- a. alla procedura davanti ai tribunali amministrativi, davanti agli arbitri e davanti alle autorità e ai funzionari dell'amministrazione ai quali compete il diritto di assumere testimoni;
- b. alla procedura davanti ai tribunali internazionali la cui competenza è riconosciuta come vincolante dalla Svizzera.

5.2 Diritti delle parti

Nell'ambito del diritto di audizione le parti di una procedura amministrativa hanno in particolare il diritto:

- di conoscere l'identità del perito
- di ottenere una copia della perizia e
- di porre eventuali domande supplementari al perito.

5.3 Parti integranti del contratto

Le condizioni generali di contratto del mandatario non fanno parte del presente mandato.

5.4 Compenso

L'onorario del mandatario ammonta a:

per il lavoro svolto a ore¹ CHF 200.–

Se il mandatario è soggetto all'IVA, essa sarà pagata a titolo supplementare. L'onorario viene saldato dopo la consegna della perizia dietro corrispondente fatturazione dal parte del mandatario, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura o dopo che sono stati indicati l'istituto di pagamento e le modalità di conteggio (attività lavorativa dipendente o indipendente).

¹ L'importo dell'onorario s'intende al lordo. I contributi AVS/AD sono conteggiati da Swissmedic. I periti non vengono affiliati alla cassa pensioni PUBBLICA. Swissmedic non versa contributi alla previdenza professionale.

5.5 Disposizione finale

Il foro giuridico competente è Berna.

Se una disposizione del contratto è nulla o giuridicamente inefficace, le restanti disposizioni conservano la loro validità. In questo caso, le disposizioni nulle o giuridicamente inefficaci sono sostituite da disposizioni efficaci che si avvicinano giuridicamente il più possibile agli effetti economici delle disposizioni inefficaci.

Cronistoria delle modifiche

Versione	Modifica	sig
2.2	Nuova disposizione, nessuna modifica al contenuto della versione precedente.	dei
2.1	Adeguamenti formali all'intestazione e al piè di pagina Nessuna modifica al contenuto della versione precedente.	dei
2.0	Aggiornamento degli articoli di legge nell'ambito dell'implementazione HMV4	ze
1.0	Contenuto ripreso dal documento: B2_1_09d_RL_Gesetzliche_Expertenpflichten_und_allgemeine_Vertragsbedingungen.docx (abb / hbj / 22.01.07)	ani